

TI_GERICHTE 16.2021.44 vom 5. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2021.44

FR: TI_GERICHTE 16.2021.44 du 5 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 16.2021.44 del 5 ottobre 2022

Regeste

Azione di accertamento dell'inesistenza del debito: presupposto dell'esecuzione ancora in corso

Erwägungen

E. 1

Una decisione con cui un giudice stralcia una causa per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è una decisione finale (sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020 consid. 1), impugnabile mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto il reclamo era proponibile nei 30 giorni successivi alla notifica del decreto di stralcio (art. 321 cpv. 1 CPC), l'azione fondata sull'art. 85 a LEF in esame essendo trattata con la procedura semplificata. La notifica del decreto è avvenuta nel caso specifico il 13 ottobre 2021. Introdotto il 12 novembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore, rammentato che l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito fondata sull'art. 85 a LEF presuppone tra l'altro “che la procedura

esecutiva non sia terminata”, ha accertato che nella fattispecie tale requisito non è dato poiché “le procedure esecutive legate ai debiti di cui RE 1 chiede di accertare l'inesistenza si sono ormai concluse con l'emissione degli attestati di carenza di beni rilasciati il 1° febbraio 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Acquarossa”. In siffatte circostanze, per il primo giudice, l'attore non vantava più alcun interesse degno di protezione all'accoglimento della sua azione, donde lo stralcio della procedura dal ruolo in applicazione dell'art. 242 CPC.

E. 4

Il reclamante contesta che la sua azione sia diventata prima d'oggetto e di non avere più alcun interesse degno di protezione. Al proposito, egli sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il rilascio di un attestato di carenza beni non pone fine alla procedura esecutiva poiché riconosce al creditore i diritti elencati nell'art. 149 LEF, tra cui la possibilità di proseguire con l'esecuzione senza la necessità di far notificare un nuovo precetto esecutivo. A suo avviso, il suo interesse alla lite rimane quindi “intatto” quantunque “tra la sua azione e la decisione del Pretore, a suo carico sono stati emessi degli attestati di carenza beni”. a) Per l'art. 85 a LEF a prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1), ove l'azione sia ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv. 3). L'azione in questione permette di evitare che il debitore sia oggetto di un'esecuzione sul suo patrimonio sebbene il debito sia inesistente o non esigibile (DTF 129 III 198 consid. 2.1 con rinvii; più di recente: sentenza 5A_135/2019 del 24 aprile 2019 consid. 3.1.1; v. anche Bohnet/ Christinat, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2^a edizione, § 68 n. 2). Essa ha una duplice natura: una di carattere materiale in quanto intesa all'accertamento dell'inesistenza del debito o alla concessione di una dilazione, e l'altra di carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla o sospende l'esecuzione (DTF 132 III 92 consid. 1.1 con rinvii; più di recente: 4A_299/2013 del 6 novembre 2019 consid. 7.2.1). b) L'azione fondata sull'art. 85 a LEF richiede un“esecuzione pendente” e questa condizione di ricevibilità deve sussistere al momento della decisione (DTF 127 III 43 consid. 4c ; più di recente: sentenza 5A_632/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 1.2). L'azione è proponibile, pertanto, fino alla dichiarazione di fallimento o fino al momento della ripartizione (DTF 129 III 198 consid. 2.1; Bohnet/Christinat , op. cit., § 68 n. 17; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3^a edizione, n. 14 ad art. 85 a LEF) ovvero, in caso di pignoramento infruttuoso, fino all'emissione dell'attestato di carenza di beni (sentenze del Tribunale federale 5C.11/2001 del 30 maggio 2001 consid. 2a e 5C.216/2002 del 16 aprile 2003 consid. 5 pubblicata in: Pra 2004 p. 498). c) Nella fattispecie, è incontestato che nell'ambito delle esecuzioni n. _____67 e n. _____09 l'Ufficio di esecuzione d'Acquarossa ha rilasciato, il 1° febbraio 2021, due attestati di carenza dei beni per l'ammontare rispettivamente di fr. 5625.45 e fr. 5303.35 (doc. 6 e doc. 7). Contrariamente all'assunto del reclamante, la conclusione del Pretore di ritenere che con l'emissione di tali attestati le esecuzioni nei suoi confronti si erano concluse e che pertanto difettava il presupposto di ricevibilità non può dirsi errato. d) Quanto all'art. 149 cpv. 3 LEF, invocato dal reclamante, questa disposizione prevede che entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza beni, il creditore può proseguire l'esecuzione senza bisogno di nuovo precetto. A prescindere dal fatto che nel caso concreto al momento della decisione del Pretore quel lasso di tempo era già ampiamente trascorso, l'esecuzione “proseguita” senza l'emissione di un nuovo precetto esecutivo sulla scorta di un attestato di carenza beni dopo pignoramento rilasciato da

meno di sei mesi è comunque nuova e indipendente da quella sfociata nell'attestato medesimo (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, op. cit., n. 32 ad art. 149; cfr. anche CEF sentenza inc. 15.2021.107 del 28 marzo 2022 consid. 5.1; analogamente: Chambre civile de la Cour de Justice del Canton Ginevra, decisione inc. ACJC/ 1014/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2.1.2). Ne segue che nessuna critica può essere mossa al Pretore per non essere entrato nel merito dell'azione fondata sull'art. 85 a LEF introdotta da RE 1.

E. 5

Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II
presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.